



LE MISURE DEL DECRETO “RILANCIO”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna (n.128, serie generale, supplemento ordinario) il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Rilancio”, che dovrà accompagnare la FASE 2 dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Numerose le misure previste per sostenere l'economia, alcune relative a specifici settori (non profit incluso), altre di portata più generale che agiscono, in particolare, sul sostegno al lavoro attraverso gli strumenti di ammortizzazione sociale e *welfare* e sulla fiscalità.

Ne forniamo i dati essenziali nell'informativa che segue, allo scopo di supportare le strutture territoriali, anche in ordine alle iniziative dei servizi di sistema, ad orientarsi nel groviglio di disposizioni previsto dal ponderoso documento che consta, lo ricordiamo, di ben 266 articoli.

TERZO SETTORE E NON PROFIT

CANONI DI LOCAZIONE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 28 riconosce un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione** e di **leasing** di immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda. La misura riguarda anche i **canoni di concessione** per immobili di proprietà della P.A. in uso ai beneficiari. E' prevista la possibilità per l'avente diritto di **cedere il credito d'imposta** al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

BENEFICIARI: Enti del Terzo settore non commerciali, enti non commerciali in genere (es. Istituti di patronato) inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Per quanto riguarda le misure relative ai canoni di locazione nel settore sportivo si veda *infra*.

TERMINE: il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di **marzo, aprile e maggio**.

NOTE: in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, ovvero all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito di imposta spetta nella misura del 30 % dei relativi canoni.

COSA FARE PER ACCEDERE: il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Nel caso di cessione del credito, il locatore o concedente lo utilizzerà in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto.

Le modalità attuative di fruizione del beneficio sono affidate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.



CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 77 amplia la platea dei destinatari dei contributi erogati da Invitalia Spa, per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

BENEFICIARI: ETS di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

NOTE: la misura estende la portata applicativa dell'art. 43 del decreto Cura Italia che prevedeva tali contributi solo in favore delle imprese.

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

DI COSA SI TRATTA: l'art 120 prevede un credito di imposta del 60% delle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività, sostenute nell'anno 2020.

BENEFICIARI: associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli ETS.

NOTE: tra le spese sono ricomprese, ad esempio, quelle relative ad interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per l'acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Il credito d'imposta è altresì cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto in esame.

CONTRIBUTI PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 125 riconosce un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020, per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

BENEFICIARI: ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

IMPORTO: il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per l'anno 2020.

NOTE: tra le spese sono ricomprese quelle per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi), di prodotti detergenti e disinfettanti, l'acquisto di termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione



Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il direttore dell'Agenzia delle entrate, dovrà, con apposito provvedimento, stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

FONDO DEL TERZO SETTORE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 67 ha previsto un incremento di 100 milioni della seconda sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117/2017.

BENEFICIARI: Odv, Aps e fondazioni del terzo settore.

TERMINE: L'incremento è previsto per l'anno 2020.

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 246 prevede la concessione di contributi, dell'importo di 120 milioni di Euro, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, finalizzati a rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DESTINATARI: Ets che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste nell'articolo 5 del CTS, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z).

TERMINE: il contributo è disposto per l'anno 2020.

NOTE: il contributo, che può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi, è concesso in forma di sovvenzione diretta e a seguito di selezione pubblica, indetta dall'Agenzia per la Coesione territoriale nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

COSA FARE PER ACCEDERE: le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, i costi ammissibili e le percentuali di copertura saranno definite dall'Agenzia per la coesione territoriale.

CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 156, al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità degli Ets, prevede una accelerazione delle procedure di riparto del 5x 1000 mille per l'esercizio finanziario 2019.

DESTINATARI: Aps, Odv, Onlus.

TERMINE: l'erogazione del contributo del 5 x 1000 viene anticipata all'anno 2020.

COSA FARE PER ACCEDERE: nella ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

L'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020. Entro il successivo 31 ottobre, le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo.



NOTE: si ricorda che, con riferimento al contributo del 5x1000, in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stata disposta la proroga, al 31 ottobre, dei termini per lo svolgimento delle attività correlate al 5x1000 per l'anno 2017 nonché dei termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

IMPOSTE E CONTRIBUTI: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER APS, ODV, ONLUS

DI COSA SI TRATTA: l'art. 127 sposta al 16 settembre il termine ultimo dei pagamenti sospesi con il *Cura Italia*. Si tratta dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile

BENEFICIARI: Aps, Odv, Onlus, a prescindere dal volume dei ricavi

TERMINE: 16 settembre 2020. Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 4 rate) a decorrere dallo stesso termine

IMPOSTE E CONTRIBUTI: PROROGA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER ENTI NON COMMERCIALI

LA MISURA – L'art. 126 sposta al 16 settembre il termine ultimo dei pagamenti sospesi con il decreto legge n. 23/2020 (cosiddetto "liquidità"). Si tratta dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), nonché i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi INAIL **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** (art. 18, co. 5). La ripresa dei versamenti, originariamente fissata **30 giugno**, va ora **calendarizzata al 16 settembre 2020**. Il versamento può avvenire in unica soluzione o in 4 rate successive a decorrere dalla stessa data.

BENEFICIARI – Enti non commerciali in genere (inclusi, dunque, gli ETS non imprese sociali) che *"svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa"*. Il beneficio, pertanto, si estende ad ogni associazione non profit, anche se non iscritto nei registri della promozione sociale, così come ad enti quali, ad esempio, istituti di patronato ed organizzazione sindacali.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 15 incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni, per l'anno 2020 e, al contempo, stabilisce il divieto di cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero (art. 39, comma 5, d.l.gs n. 1/2018) dei volontari lavoratori autonomi impegnati nell'emergenza Covid con le indennità prevista dal decreto Cura Italia.

SETTORE SPORTIVO

IMPOSTE E CONTRIBUTI: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 127 dispone una proroga della sospensione prevista dal decreto Cura Italia in relazione ai versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL.



BENEFICIARI: enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.

TERMINE: 30 giugno 2020.

NOTE: il versamento degli importi sospesi, in base alle nuove previsioni, deve essere effettuato entro il 16 settembre 2020, luglio, in forma rateale (fino a 4 rate) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 98 reitera il riconoscimento di un'indennità in favore dei collaboratori sportivi con rapporti in corso alla data del 23 febbraio 2020.

BENEFICIARI: collaboratori di enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

TERMINE: Mese di aprile 2020 e di maggio 2020

COSA FARE PER ACCEDERE: Le domande, unitamente all'autocertificazione che accerti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità prevista dal Cura Italia, la somma di 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda.

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto Cura Italia per un periodo massimo di 9 settimane.

CANONI DI LOCAZIONE: SOSPENSIONE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 216 proroga la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e di quelli concessori relativi all'affidamento di immobili pubblici dello Stato degli enti territoriali, originariamente prevista dal decreto Cura Italia.

BENEFICIARI: Enti di promozione sportiva, società, associazioni sportive dilettantistiche

TERMINE: Fino al 30 giugno 2020

NOTE: Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 31 luglio, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data.

L'art. 216 introduce la possibilità per i soggetti concessionari di sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive.



CANONI DI LOCAZIONE: RIDUZIONE

DI COSA SI TRATTA: in conseguenza della sospensione delle attività sportive, disposta dai vari provvedimenti emergenziali che si sono susseguiti negli ultimi mesi, l'art. 216 prevede la possibilità di rimodulare i contratti di locazione degli impianti sportivi, attraverso la riduzione del canone locatizio.

BENEFICIARI: i conduttori di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

TERMINE: la misura si riferisce ai canoni relativi alle cinque mensilità che vanno da marzo 2020 a luglio 2020.

IMPORTO RIDUZIONE: salva la prova di un diverso ammontare, la riduzione si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

RIMBORSO ABBONAMENTI E VOUCHER

DI COSA SI TRATTA: l'art. 216 prevede la possibilità di chiedere un rimborso del corrispettivo già versato per i contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

In alternativa, la medesima disposizione prevede che il gestore dell'impianto sportivo può rilasciare un voucher di pari valore che può essere utilizzato presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

BENEFICIARI: i soggetti acquirenti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

TERMINE: il rimborso o il voucher si riferiscono ai periodi in cui è stata disposta la sospensione dell'attività sportiva (dunque a partire da marzo 2020).

COSA FARE PER ACCEDERE: Entro 30 giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame i soggetti acquirenti possono presentare l'istanza di rimborso (relativa, dunque, a corrispettivi già versati), allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato, ovvero richiedere in alternativa il voucher.

FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 217 prevede l'istituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

TERMINE: fino al 31 dicembre 2021.

NOTE: l'art 217 stabilisce che il livello di finanziamento del Fondo è individuato nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo.

I criteri di gestione del Fondo saranno definiti da un provvedimento dell'autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.



MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

DI COSA SI TRATTA: Estensione delle misure di ammortizzazione sociale per CIGO (cassa integrazione ordinaria), assegno ordinario di integrazione salariale (per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi integrativi) e cassa integrazione in deroga **di ulteriori 5 settimane** per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 9 settimane previste dal decreto "Cura Italia" (v. nostra circolare in materia). **Apertura di un'ulteriore finestra di 4 settimane** per l'accesso alle stesse misure per periodi decorrenti dal **1 settembre al 31 ottobre 2020. Le 4 settimane predette sono utilizzabili anche per periodi precedenti al 1 settembre nei settori considerati particolarmente in crisi, tra cui il turismo.** Ripristinato, per l'assegno ordinario, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni seguenti la comunicazione preventiva. Rimane ferma l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori in modalità diretta.

BENEFICIARI: lavoratori di tutti i settori, eccetto il lavoro domestico, e ferme restando le limitazioni settoriali previste per la CIGO, e quelle derivanti dalla non adesione ai fondi integrativi (per datori con meno di 5 dipendenti o 15, a seconda delle casistiche). Il **non profit**, per le realtà ove non sia applicabile l'**assegno ordinario FIS**, può attingere alla **Cassa integrazione in deroga**. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta l'assegno per il nucleo familiare.

DURATA: dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane + 5 supplementari per i datori che abbiano terminato le prime 9. Istanza da presentare entro agosto 2020 con le deroghe individuate al paragrafo successivo.

COSA FARE PER ACCEDERE: le istanze per CIGO e FIS si presentano all'INPS in modalità telematica. Il termine di presentazione per sospensioni o riduzione del lavoro ricompresi tra il 3 febbraio ed il 30 aprile scade al 31 maggio. Le domande trasmesse successivamente non potranno riguardare periodi di trattamento anteriori ad 1 settimana rispetto all'istanza. Le istanze per la cassa in deroga relative alle prime 9 settimane (decreto Cura Italia) sono presentate alle Regioni e province autonome dove ha la sede legale il datore e gli elenchi degli ammessi sono inviati all'INPS per l'erogazione. Le istanze CIGS per le 5 settimane supplementari a quelle concesse dalle regioni sono presentate all'INPS territorialmente competente decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, successivamente, entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per i datori che si avvalgono del pagamento diretto, l'istanza è trasmessa ad INPS entro il 15° giorno successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: è previsto che l'Istituto eroghi entro 15 giorni un'anticipazione del trattamento pari al 40 per cento delle ore autorizzate.

ASTENSIONE DAL LAVORO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 72 amplia la platea dei beneficiari della misura prevista dall'art. 23, comma 6 del decreto Cura Italia relativa all'astensione dal rapporto di lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento.

BENEFICIARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori **di anni 16** (anziché di età compresa tra i 12 e i 16 anni) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di



strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore).

DURATA: pari al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

BONUS BABY SITTING

DI COSA SI TRATTA: l'art. 72 incide sulla misura alternativa alla fruizione del congedo prevista dall' art. 23, comma 8 del decreto Cura Italia, prevedendo la possibilità di fruire di **uno più bonus** per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori (fino a 11 anni di età) ed aumentandone l'importo.

BENEFICIARI: **1.** genitori lavoratori dipendenti del settore privato; **2.** lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1996 INPS ed i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni di età (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado; **3.** lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari; **4.** lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

DURATA: per le prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo ed il 31 luglio 2020.

IMPORTO: 1200 euro complessivi (anziché 600).

Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici e a quelle summenzionate, l'importo del bonus è innalzato a 2000 euro (anziché 1000).

COSA FARE PER ACCEDERE: il bonus viene erogato mediante la piattaforma del libretto famiglia di cui all'articolo 54bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS.

L'art. 72 ha introdotto la possibilità che il bonus sia erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232.

LAVORO AGILE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 90 riconosce il diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali.

BENEFICIARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore.



TERMINE: fino alla cessazione dello stato di emergenza.

NOTE: i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dello stesso Ministero.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando l'assolvimento, in via telematica, degli obblighi di informativa.

PERMESSI RETRIBUITI legge 104

DI COSA SI TRATTA: l'art. 73 reca modifiche all'articolo 24 del decreto Cura Italia in materia di permessi retribuiti *ex lege* n. 104/92, disponendo l'incremento di 12 giornate oltre il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, comma 3, legge 104/1992 (sono 3, rapportati alle ore contrattuali) anche per i mesi di maggio e giugno 2020.

BENEFICIARI: lavoratori che prestano assistenza a familiari affetti da handicap grave.

DURATA: il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Queste ulteriori 12 giornate potranno pertanto essere distribuite secondo necessità dal lavoratore il quale potrà, ad esempio, spenderle tutte nel mese di maggio o nel mese di giugno oppure ripartirle tra i due mesi.

LAVORATORI IN QUARANTENA: TRATTAMENTO DI MALATTIA

DI COSA SI TRATTA: l'art. 26 del decreto Cura Italia ha equiparato, ai fini del trattamento economico, il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019 alla malattia.

La medesima disposizione ha sancito, con riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il diritto ad un periodo di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

L'art. 74 del decreto in esame differisce al 31 luglio 2020 il termine entro il quale il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

COSA FARE PER ACCEDERE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.



NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19

DI COSA SI TRATTA: l'art. 84 rimodula il sistema delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia in favore di alcune categorie di lavoratori particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria in corso, prevedendone, in relazione ad alcune, la proroga e introducendone, al contempo, di nuove.

BENEFICIARI, IMPORTO E TERMINE:

- ✓ **liberi professionisti e co.co.co** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro: indennità di **600 euro** anche per il mese di **aprile 2020**.
- ✓ i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019): indennità per il mese di **maggio 2020** pari a **1000 euro**.
- ✓ lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame: indennità per il mese di **maggio 2020** pari a **1000 euro**.
- ✓ **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro: indennità di **600 euro** anche per il mese di **aprile 2020**.
- ✓ **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro: indennità di **600 euro** anche per il mese di **aprile 2020**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
- ✓ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI: indennità per il mese di **maggio 2020** pari a **1000 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
- ✓ **lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro: indennità di importo pari a **500 euro** per il mese di **aprile 2020**.
- ✓ **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo: indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese
- ✓ **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese
- ✓ **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese



- ✓ **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione): indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese
- ✓ **lavoratori iscritti al FPLS** (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione: indennità di **600 euro** per ciascuno dei mesi di **aprile e maggio**. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

COSA FARE PER ACCEDERE: Occorre fare domanda all'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito e cessa la concessione del beneficio qualora verifichi scostamenti, anche prospettici.

NOTE: Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

È stabilita una disposizione specifica per la eventuale integrazione delle indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza: se e l'ammontare del reddito di cittadinanza è inferiore a quello delle indennità suddette, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Le indennità, invece, sono incompatibili con il reddito di cittadinanza qualora il beneficio in godimento sia pari o superiore a quello dell'indennità.

L'art. 75 del nuovo decreto ha previsto la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 con l'assegno ordinario di invalidità; l'art. 86 ha stabilito il divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 e del decreto in esame e l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia.

Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

L'art. 84 ha inoltre previsto che l'indennità per il mese di marzo 2020 prevista per le varie categorie di lavoratori dal decreto Cura Italia deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, pena la decadenza dal diritto di richiederla.

INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 85 riconosce un'indennità anche in favore dei lavoratori domestici.

BENEFICIARI: lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

IMPORTO E TERMINE: 500 euro per il mese di aprile e 500 euro per il mese di maggio.

COME FARE PER ACCEDERE: l'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo

NOTE: l'indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza, l'importo di tale beneficio sia inferiore all'indennità).



Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS

DI COSA SI TRATTA: l'art. 44 del decreto cura Italia ha istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di una indennità di 600 Euro, per il mese di marzo 2020, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L'art. 78 riconosce la stessa indennità (600 euro) anche per i mesi di aprile e maggio 2020

NOTE: Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione.

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 46 del decreto Cura Italia ha stabilito che dal 17 marzo, per i 60 giorni successivi, non fosse possibile avviare procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi, che venissero sospese le procedure pendenti e che, durante tale periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potesse esercitare il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

L'art. 80 del decreto in esame ha esteso il suddetto termine a cinque mesi prevedendo altresì che siano sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La stessa disposizione ha inserito la possibilità, per il datore di lavoro che, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di CISG, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

NOTE: la norma non si applica ai lavoratori domestici.

REDDITO DI CITTADINANZA E MISURE DI CONDIZIONALITÀ

DI COSA SI TRATTA: l'art. 76 estende il periodo di sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e dei relativi termini previsti, nonché delle misure di condizionalità e dei relativi termini stabiliti per i percettori di NASpl e DIS-COLL e per gli adempimenti connessi alle integrazioni salariali ex jobs act., originariamente previsti dall'art. 40 del decreto Cura Italia.

DURATA: 4 mesi (anziché due) dall'entrata in vigore del decreto cura Italia (17 marzo 2020).



REDDITO DI EMERGENZA

DI COSA SI TRATTA: l'art. 82 ha introdotto il c.d. Reddito di emergenza (REM) a sostegno dei nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

BENEFICIARI: il beneficio è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- 1) residenza in Italia;
- 2) valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare individuato al comma 5 dell'art. 82, ai sensi del quale *“Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”*;
- 3) valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- 4) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

IMPORTO: due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 Euro

COSA FARE PER ACCEDERE: le richieste devono essere presentate entro il mese di giugno 2020.

Il Rem è erogato dall'INPS, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'INPS, oppure presso gli istituti di patronato, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

NOTE: il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto Cura Italia né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto in esame. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del richiamato comma 5 dell'art. 82, percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Il Rem non spetta ai soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

FONDO NUOVE COMPETENZE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 88 prevede che i contratti collettivi di lavoro possano individuare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.



Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL.

TERMINE: per l'anno 2020.

RENDICONTAZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDI SOCIALI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 89 interviene in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell'emergenza da Covid-19, stabilendo che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza (le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione).

Ai fini delle rendicontazioni e con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

INTEGRAZIONE RISORSE FONDI SOCIALI

DI COSA SI TRATTA: gli articoli 104 e 105 prevedono degli incrementi, rispettivamente:

- delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti e di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;
- delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, al fine di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, anche attraverso il finanziamento di progettualità miranti a implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

SOVVENZIONI PER PAGAMENTO STIPENDI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 60 introduce la possibilità di concedere degli aiuti di Stato, sottoforma di sovvenzioni, da parte di regioni e province autonome per il pagamento dei salari (comprese le quote contributive e assistenziali) dei dipendenti, così da evitare i licenziamenti nel corso dell'emergenza sanitaria.

DESTINATARI: imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpite dalla pandemia (quindi non tutte le imprese, perché altrimenti gli aiuti non comporterebbero un vantaggio selettivo e non rientrerebbero nella definizione di aiuti dell'Unione Europea).

TERMINE: la sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi che decorre dalla domanda di aiuto (ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore), per i dipendenti che sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali.



L'imputabilità della sovvenzione può essere retrodatata alla data del 1 febbraio 2020.

IMPORTO: la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

NOTE: il personale che beneficia della sovvenzione, durante tutto il periodo per il quale la stessa è concessa, deve continuare a svolgere, in modo continuativo, l'attività lavorativa.

La sovvenzione può essere cumulata con altre misure di sostegno all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni possono anche essere combinate con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Le sovvenzioni in esame non possono consistere nei trattamenti di integrazione salariale.

DURC IN SCADENZA

DI COSA SI TRATTA: l'art. 81 prevede che i Documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservino validità fino al 15 giugno 2020.

SORVEGLIANZA SANITARIA

DI COSA SI TRATTA: l'art. 83, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, impone **ai datori di lavoro, pubblici e privati**, di assicurare la sorveglianza sanitaria **eccezionale** dei lavoratori che, in considerazione dell'età o dello stato di salute (condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita), risultano maggiormente esposti a rischio di contagio.

TERMINE: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza

NOTA: i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, possono nominarne uno per il periodo emergenziale, ovvero richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Per sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL viene autorizzato all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore **a 29 anni**.

NASPI E DIS-COLL

DI COSA SI TRATTA: l'art. 92, con riferimento alle misure di NASPI e DIS-COLL la cui fruizione termini nel periodo ricompreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prevede una proroga di due mesi.

IMPORTO: pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria



NOTE: il percettore non deve essere destinatario delle indennità previste dal decreto Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44) né di quelle ex art. 84, 85 e 98 del decreto in esame.

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 94, al fine di promuovere il lavoro agricolo, prevede la possibilità per talune categorie di lavoratori di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.

BENEFICIARI: percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza

IMPORTO: massimo 2000 euro per l'anno 2020.

MISURE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI-COVID19

DI COSA SI TRATTA: l'art. 95 prevede l'intervento dell'INAIL per alcuni interventi straordinari finalizzati a dare attuazione al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (ad es. acquisto apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori anche rispetto agli utenti esterni, dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori).

BENEFICIARI: imprese sociali

IMPORTO: L'importo massimo per detti interventi è di Euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, di Euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, di Euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

NOTE: tali interventi sono incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili.

COSA FARE PER ACCEDERE. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 123/1998

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA E RINNOVO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 93, in deroga all'articolo 21 del D.Lgs citato introduce la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere dalla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dall' art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (relativo alla durata massima dei contratti determinati).

TERMINE: il rinnovo può essere disposto fino al 30 agosto 2020

CREDITO TUIR E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 128 prevede che il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (80 euro) e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del d.l. n. 3/2020 (100 euro) – che spettano rispettivamente fino al 30 giugno e dal 1 luglio ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti individuati dalle citate disposizioni,



- siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente in conseguenza del minor reddito da lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa del Covid.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 103 prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato dell'UE (o di quelli stranieri in possesso del titolo di soggiorno) di presentare un'istanza all'INPS per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

NOTE: la previsione si riferisce ai seguenti settori:

- ✓ agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- ✓ assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della famiglia, (anche non conviventi) affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;
- ✓ lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

COSA FARE PER ACCEDERE: L'istanza deve essere presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con decreto da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20 maggio) presso:

- l'INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato dell'UE;
- lo sportello unico per l'immigrazione, per i lavoratori stranieri.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito di Euro 500 euro per ciascun lavoratore.

PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 103 prevede la possibilità, per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale.

DURATA: il permesso di soggiorno temporaneo è valido per 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.

NOTE: i richiedenti devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e non devono mai essersene allontanati dalla stessa data.

COSA FARE PER ACCEDERE: L'istanza deve essere presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con decreto da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20 maggio) presso la questura per il rilascio dei permessi di soggiorno,

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo è pari a Euro 130 euro.

MISURE FISCALI E FINANZIARIE DIVERSE



IRAP:TAGLIO AL SALDO 2019 E AL 1° ACCONTO 2020

DI COSA SI TRATTA: Non sono dovuti né il saldo 2019, né il primo acconto Irap 2020. Viene specificato che l'importo del versamento dell'acconto 2020 "soppresso" è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno 2020. La formula non è chiarissima, in quanto non sembra adeguata a sciogliere il nodo circa la natura di definitiva cancellazione dell'importo in sede di calcolo del dovuto 2020 e relativo conguaglio. Tuttavia si segnala che è nel frattempo intervenuta una precisazione del MEF, su sollecitazione dell'ODCEC, secondo la quale la cancellazione dell'acconto deve considerarsi di tipo definitivo.

BENEFICIARI: tutti i contribuenti con ricavi o compensi annui non superiori a 250 milioni di euro, fatta eccezione per banche e assicurazioni, intermediari finanziari in genere, pubblica amministrazione ed enti pubblici. **Sono inclusi, pertanto, anche gli enti con commerciali, con riferimento all'Irap relativa sia all'attività istituzionale, sia all'eventuale attività di impresa.**

VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI MARZO 2020: PROROGA DELLA SOSPENSIONE PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA

DI COSA SI TRATTA: Spostato al 16 settembre il termine per i versamenti scadenti tra l'8 e il 31 marzo che il decreto Cura Italia aveva differito al 31 maggio. Si tratta dei versamenti IVA, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e premi INAIL

BENEFICIARI: Esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi 2019 fino a 2 milioni di euro

DURATA: fino al 16 settembre. Si potrà versare in quella data in unica soluzione o con versamento rateale in 4 tranches di pari importo a partire da tale data

NOTE: Per i contribuenti delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica senza limite di ricavi

VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI APRILE/MAGGIO: PROROGA DELLA SOSPENSIONE PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA

LA MISURA: L'art. 126 sposta **al 16 settembre 2020** (in luogo dell'originario termine del 30 giugno) anche i versamenti dovuti per l'attività di impresa, sospesi dal d.l. n. 23/2020 (cosiddetto "liquidità"). Si tratta dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi assicurativi INAIL, dell'**IVA** in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020**. Gli importi sospesi vanno versati in unica soluzione o in 4 rate successive a decorrere sempre dal 16 settembre.

BENEFICIARI: Imprese residenti che abbiano avuto un volume d'affari nel periodo di imposta precedente non superiore a 50 milioni di euro. Si deve ritenere che il beneficio vada ad interessare anche le **attività di impresa strumentali svolte dagli enti non commerciali**.

NOTE: Il beneficio è accordato in via **selettiva**, ossia solo alle attività che, **nei mesi di marzo e aprile 2020** abbiano subito un calo del fatturato del **33%** rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. L'Agenzia delle Entrate, grazie al sistema della fatturazione elettronica, verificherà la sussistenza del requisito.



REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

LA MISURA – L’art. 140 sposta, di fatto, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per adeguarsi all’obbligo di attivazione del registratore di cassa telematico per i soggetti “minori”: il termine della moratoria per le relative sanzioni è infatti spostato a tale data, in luogo del 30 giugno moratoria. Gli interessati dovranno continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali cartacei e trasmettere telematicamente con cadenza mensile i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate

BENEFICIARI – Imprese del commercio al dettaglio con volume d’affari non superiore a 400 mila euro e soggetti equiparati (non obbligati all’emissione di fattura). Tra questi rientrano, ad esempio, i circoli che fanno somministrazione pasti per i soci (a meno che non ricadano nel regime forfettario ex l. 398/91) o che sono dotati di pubblica licenza per il bar.

SOSPENSIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

DI COSA SI TRATTA: L’art. 157 prevede che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020 potranno essere notificati nel 2021: il fisco concede formalmente una tregua ma, di fatto, si prende un anno in più per dispiegare l’azione accertatrice. Stessa previsione per inviti a comparire e avvisi bonari.

BENEFICIARI: tutti i contribuenti

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE E PER ALTRE SOMME RICHIESTE DAL FISCO

DI COSA SI TRATTA: Proroga della sospensione dei termini dei versamenti (anche i versamenti rateali), in scadenza tra 8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, atti ingiuntivi ed esecutivi emessi dagli enti locali al 31 agosto 2020 (il *Cura Italia* aveva fissato la scadenza della proroga al 31 maggio) Sono differite anche le sospensioni per i versamento delle rate della cosiddette rottamazione (rata “rottamazione-ter” scaduta il 28 febbraio e rata “saldo e stralcio” scaduta al 31 marzo).

Vanno al 16 settembre (o in 4 rate a decorrere da tale data) anche i pagamenti di somme da *avvisi bonari* a seguito di controllo formale o automatico delle dichiarazioni (quelli, ad esempio, emessi per mancato pagamento di imposte dichiarate e per detrazioni di imposta non spettanti), se scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

Sempre con la stessa scadenza sono fissati i termini di pagamento per gli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione e conciliazione), scadenti tra il 9 marzo ed il 31 maggio, ivi incluse le relative rate.

BENEFICIARI: tutti i contribuenti

TERMINE: 16 settembre 2020 (anche in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre) per gli avvisi bonari e per le somme da accertamento con adesione, mediazione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero crediti



di imposta; 31 agosto per i carichi affidati agli agenti della riscossione; 10 dicembre 2020 per le rate degli istituti della *rottamazione-ter* e del *saldo e stralcio*

DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE PER I CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE

DI COSA SI TRATTA: L'art. 154 stabilisce che per i piani di rateazione dei debiti affidati alla riscossione in essere all'8 marzo 2020, e per quelli che sortiscono dall'accoglimento di istanze di rateazione entro il prossimo 31 agosto, la decadenza dal beneficio della rateazione si perde se almeno 10 rate risultino impagate alla scadenza, in luogo dell'ordinario limite delle 5 rate

BENEFICIARI: tutti i contribuenti

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

DI COSA SI TRATTA: L'art. 25 dispone la concessione di un contributo a fondo perduto pari:

- ✓ al 20 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i soggetti "minori" (ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro);
- ✓ al 15 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i soggetti "intermedi" (ricavi o compensi superiori a 400 mila euro, fino ad 1 milione di euro)
- ✓ al 10 per cento del minor fatturato registrato tra aprile 2019 ed aprile 2020, per i soggetti "maggiori" (ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro, fino ad 5 milione di euro)

Il vincolo del calo del fatturato (che deve essere di **almeno un terzo**) non vale per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dal 1 gennaio 2019 in poi e per quelli già interessati da situazioni di emergenza (esempio: eventi sismici). Il contributo non rileva ai fini della tassazione diretta ed IRAP. Ai soggetti diversi dalle persone fisiche spetta un contributo non inferiore a 2 mila euro.

BENEFICIARI: esercenti attività di impresa (commerciale o agricola) e di lavoro autonomo. Sono interessati, pertanto, anche gli enti non commerciali per l'eventuale attività di impresa esercitata. Ne sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo gestito dall'INPS (ex ENPALS) che hanno diritto all'indennità *una tantum* (cfr, sotto). Ne sono esclusi anche coloro che abbiano cessato l'attività entro il 31 marzo 2020

COSA FARE PER ACCEDERE: Gli interessati dovranno presentare istanza telematica all'Agenzia delle Entrate allegando il certificato antimafia, entro sessanta giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica, definita da un provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia.

MODELLO 730: AMPLIAMENTO DELLA PLATEA

DI COSA SI TRATTA: L'art. 159 considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020



nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Roma 19 maggio 2020